



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

Piazza Fanfulla n. 4/5

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N _____ DEL _____

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo — di seguito CCVLPS o Commissione - di cui all'art. 141 bis e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311.

2. Il presente regolamento:

- a) Definisce i compiti e le aree di intervento della CCVLPS;
- b) Persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio della licenza di agibilità dei locali/impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento prevista dall'articolo 80 del TU LPS.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

- a. per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (esempio: vie, piazze);
- b. per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accedere chiunque a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c. per luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d. per spettacoli: le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e. per trattenimenti: le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: balli, feste e giochi);
- f. per manifestazioni temporanee: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo non superiore a 40 giorni in aree utilizzate occasionalmente e non destinate normalmente a quell'uso
- g. per allestimenti temporanei: le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h. per locali/impianti: l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento compresi gli impianti sportivi che ospitano eventi con presenza di spettatori;
- i. per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento;
- j. per parchi di divertimento: i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante in numero non inferiore a sei unità, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, nonché

ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Rif. Decreto Ministeriale 23.5.2003);

- k. per complessi di attrazioni ' dello spettacolo viaggiante: le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale nel numero massimo di sei attrazioni;
- l. per la definizione ed i calcoli della CAPIENZA dei locali/impianti di pubblico spettacolo/intrattenimento si fa esplicito riferimento a quanto disposto dai Decreti Ministeriali 18.3.1996 e 19.8.1996;
- m. per servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale: il servizio preposto, all'interno della struttura comunale, all'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle licenze/autorizzazioni ai sensi degli articoli 68, 69 c 80 del TULPS.

ART. 3

COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di seguito denominata "Commissione", è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. **68** e **69** del **T.U.L.P.S.**, all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.
2. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm. e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
4. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della

- prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
 - d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1963;
 - e) controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e non vincolante.
6. Per i locali ed impianti di capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.

ART. 4

TIPOLOGIA DEI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI ALLA VERIFICA DELLA COMMISSIONE (D.M. 19.8.1996)

I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, definiti dell'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale 19.8.1996, sono i seguenti:

- a) teatri;
- b) teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) cinematografi, multisala;
- d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) auditori e sale convegni;
- f) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
 - parchi divertimento;

- circhi;
- spazi all'aperto delimitati e attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico e l'esibizione degli artisti (tribune, palchi, pedane e simili) ed allestiti per spettacoli e intrattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere,
- locali multiuso, ovvero adibiti straordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- impianti sportivi ove si svolgono eventi sportivi con presenza di spettatori;
- impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi, ai quali può accedere un pubblico indistinto.

ART. 5

LOCALI ED IMPIANTI NON SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 6.5.1940 n. 635, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001 n. 3.11, restano nella competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche relative ai seguenti luoghi:

- locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli attivi locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Non è richiesto alcun intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per i seguenti luoghi, aree e locali nel rispetto anche di quanto indicato dall'articolo 1 e dal titolo IX del Decreto Ministeriale 19.8.1996:

- luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie fissate al suolo, tribune, panche, ecc) In tali luoghi è consentita l'installazione di palchi e/o pedane per consentire l'esibizione degli artisti, purchè ubicati in area non accessibile al pubblico, privi di coperture (esempio: teloni, cupole, tende) e di allestimenti scenotecnici con relativi supporti (esempio: tralicci di qualsiasi materiale, "americane" ed altre strutture con presenza o meno di carichi sospesi). E' consentita, altresì, l'installazione di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel rispetto di quanto specificatamente indicato al titolo IX del D.M. 19.8.1996, è fatto

comunque obbligo al soggetto organizzatore dell'evento produrre, ai fini del rilascio della licenza di esercizio ai sensi degli articoli 68 e/o 69 del TULPS, l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché una dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio;

- locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo, che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, che non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso e che non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa Igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
- manifestazioni fieristiche;
- sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
- mostre ed esposizioni di ogni genere;
- laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
- palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.

ART. 6

COMPONENTI, NOMINA, DURATA DELLA CARICA

1. La Commissione è nominata dal Sindaco, con apposito decreto, ed è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria competente o da un medico

- dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica;
 - g) da un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, qualora richiesto dalle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.
2. La scelta dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti iscritti al relativo albo o ordine, operanti in Provincia di Arezzo o limitrofe, con preferenza per i professionisti operanti sul territorio.
 3. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta:
 - a) un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
 4. Per i membri di cui al primo comma lettera a), b), c), d), e), deve essere nominato almeno un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questa delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
 5. Le deleghe di cui al primo comma lettera a), b), c), d), e), devono essere conferite con atto scritto.
 6. E' consentito il conferimento della delega unica per tutta la durata in carica della Commissione.
 7. Un dipendente comunale esplica le funzioni di Segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.
 8. La Commissione dura in carica tre anni.
 9. Tutti i membri della commissione sono rinominabili alla scadenza. Ove non venga ricostituita al termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con Legge 444/1994, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità;
 10. I componenti che non prendono parte ai lavori della Commissione per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

ART. 7

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo, salvo i casi che, per motivi di particolare complessità ed urgenza, richiedono un intervento tempestivo della commissione stessa in deroga ai termini suindicati.

2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti.
5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti affinché li sostituiscano, o a conferire deleghe di cui all'art. 6 comma 4 e 5.
6. Delle sedute o dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.
7. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla natura degli interventi sottoposti all'esame.

ART. 8

RIUNIONI E DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 6 comma 1 nonché quelli di cui all'art. 6 comma 2 quando invitati.
2. Il parere della Commissione è redatto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti, deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990.
3. Il parere della Commissione è redatto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti, deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990.
4. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità, qualora si tratti di locali o impianti di pubblico spettacolo di cui al comma 1 dell'art. 3. Nel caso di manifestazioni temporanee il parere favorevole deve essere reso con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Il parere della Commissione è obbligatorio e non vincolante.
5. Ogni componente la Commissione ha diritto di fare verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

ART. 9
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Per ogni seduta il Segretario provvede a redigere apposito verbale, che contiene una sintetica esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Il verbale deve anche riportare:
 - l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorre il caso, del conferimento della delega;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale, redatto a cura del Segretario è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
5. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.
6. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

ART. 10
ESPRESSIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione viene chiesto dall'ufficio responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. **68, 69 e 80** del T.U.L.P.S.
2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
3. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno **20** giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. Tuttavia l'Ufficio Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. **68, 69 e 80** del **T.U.L.P.S.**, può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione.
4. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.

5. Qualora l'Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

ART. 11

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati:
 - dati relativi al soggetto richiedente;
 - tipo di richiesta;
 - tipo di attività;
 - nome, cognome e recapito del progettista;
 - riferimenti ad eventuali precedenti atti della **CPVLPS** o della **CCVLPS**;
 - elenco dei documenti allegati.
2. In caso di manifestazioni temporanee oltre a quanto previsto nei punti precedenti nella richiesta deve trovare indicazione l'ubicazione, il periodo di svolgimento della manifestazione, la data di approntamento dei locali e/o degli impianti.
3. La Commissione approva, con proprio atto, l'elenco della documentazione da unire alla richiesta di autorizzazione; resta ferma la possibilità per la commissione di richiedere ulteriore documentazione integrativa in riferimento alla particolarità dei locali o degli impianti assegnando all'interessato un termine per adempiere. Al mancato adempimento del termine assegnato consegue l'archiviazione della domanda.
4. Qualora si renda necessario chiarimenti circa le soluzioni tecniche e progettuali la Commissione può convocare il soggetto richiedente oppure il progettista.
5. Si rinvia per quanto non espressamente previsto alla L. 241/90.

ART. 12

SOPRALLUOGH

1. Ai fini di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione comunale l'avvenuto approntamento dei locali o degli impianti.
2. L'ufficio responsabile del procedimento volto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro tre giorni dal ricevimento.

3. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 e ciò non oltre il settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.
4. La Commissione provvede ad approvare con proprio atto l'elenco della documentazione da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1.
5. Per il solo caso delle **manifestazioni temporanee** in deroga parziale a quanto stabilito ai commi precedenti l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. Per questa ultima ipotesi la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data stabilita per la manifestazione stessa.

ART. 13

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'effettuazione della verifica di cui all'articolo 12 potrà essere subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. Eventuale attestazione del versamento deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 12, o depositata presso la Segreteria della Commissione prima dello svolgimento del sopralluogo.
3. I diritti di sopralluogo saranno dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.
4. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.
5. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche e determinare l'entità dell'indennità di presenza da corrispondersi ai membri esterni della Commissione.
6. Ai componenti la Commissione dipendenti dell'amministrazione comunale di Marciano della Chiana non è dovuto alcun compenso.
7. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del medesimo.

ART. 15
NORMA FINALE

1. Per quanto non trova espressa previsione nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia da statale e/o regionale, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. e al relativo regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001 nonché alla L. 241/90 e al D.P.R. 445/2000 per la disciplina generale del procedimento amministrativo.

